

COMUNI DI

**AMANTEA, AIELLO CALABRO, BELMONTE CALABRO
CLETO, SAN PIETRO IN AMANTEA, SERRA D'AIELLO**

PIANO STRUTTURALE IN FORMA ASSOCIATA (P.S.A.)

(art. 20 bis, Legge Regionale n. 19 del 2002 e s.m.i.)

Num. elaborato

R2.1.1

scala:

R2 - REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO

VOLUME 1

DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI NORMATIVA EDILIZIA, ATTUAZIONE

ALLEGATO 1 - REGOLAMENTO PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Comune capofila

Amantea

Il responsabile Ufficio Unico di Piano

IL capogruppo di progettazione

prof. arch. Pier Luigi Carci



Gruppo di progettazione

prof. arch. Pier Luigi Carci

geol. Domenico Belcastro

arch. Aristodemo Caglioti

ing. Giselda Iacoe

agr. Lorena Schibuola

ing. Massimiliano Seren Tha

arch. Alessandro Wallach

Collaborazione

arch. Antonio Colonna

Approvazioni:

Data: **04 DICEMBRE 2023**

Adeguamento degli elaborati del PSA alle prescrizioni/raccomandazioni contenute nel parere motivato dell'Autorità competente VAS espresso con D.D. n° 11588 del 09/08/2023

Comuni di
***Amantea, Belmonte Calabro, Cleto, Aiello Calabro,
San Pietro in Amantea, Serra d’Aiello***

PIANO STRUTTURALE IN FORMA ASSOCIATA (PSA)

R2 – REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO (REU)

VOLUME 1

DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI, NORMATIVA EDILIZIA, ATTUAZIONE

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO

R2.1 - REU VOLUME 1 – ALLEGATO 1

TITOLO I	FINALITÀ GENERALI.....	3
Art. 1	Oggetto del regolamento	3
Art. 2	Definizioni	3
TITOLO II	ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI.....	5
Art. 3	Campo di applicazione	5
Art. 4	Rumore interno.....	6
Art. 5	Rumore esterno.....	6
Art. 6	Rumore prodotto dagli impianti tecnologici e dalle sorgenti sonore interne degli edifici	7
Art. 7	Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti	8
Art. 8	Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade e raccolta rifiuti	8
Art. 9	Aree soggette a regolamentazione specifica	8
Art. 10	Sanzioni e provvedimenti restrittivi	9
TITOLO III	MANIFESTAZIONE TEMPORANEE E RUMOROSE	9
Art. 11	Campo di applicazione	9
Art. 12	Limiti di emissione sonora	9
Art. 13	Autorizzazioni in deroga	10
Art. 14	Sanzioni e provvedimenti restrittivi	10
TITOLO IV	CANTIERI EDILI E STRADALI.....	11
Art. 15	Campo di applicazione	11
Art. 16	Autorizzazioni in deroga	12
Art. 17	Sanzioni e provvedimenti restrittivi	13
TITOLO V	VALUTAZIONI PREVISIONALI DI IMPATTO ACUSTICO E DI CLIMA ACUSTICO, RELAZIONI DI RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI.....	14
Art. 18	Documentazione a verifica del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico	14
Art. 19	Valutazione previsionale di impatto acustico	14
Art. 20	Valutazione Previsionale di Clima acustico	15
Art. 21	Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici.....	16
Art. 22	Modalità di presentazione della documentazione e controllo	18
Art. 23	Sanzioni e provvedimenti restrittivi	19
TITOLO VI	EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE.....	19
Art. 24	Risanamento e pianificazione.....	19
Art. 25	Emissioni sonore dei veicoli a motore	21

TITOLO VII	PIANO DI RISANAMENTO DELLE IMPRESE	21
	Art. 26 Obblighi per le imprese	21
TITOLO VIII	DISPOSIZIONI FINALI	22
	Art. 27 Disciplina dei controlli	22
	Art. 28 Entrata in vigore	22
	Art. 29 Abrogazioni e validità	22
APPENDICE		23

PSA dei Comuni di Amantea, Belmonte Calabro, Aiello Calabro, Cleto San Pietro in Amantea, Serra d'Aiello

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Titolo I FINALITÀ GENERALI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, fino all'eventuale approvazione di un proprio e analogo regolamento comunale, la gestione delle competenze dei Comuni aderenti al PSA in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativi decreti attuativi, nonché della Legge Regione Calabria n. 34/2009 "Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria".

Art. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) attività rumorosa: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
 - b) attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;
 - c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative, come definito dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c), della Legge n. 447/1995;
 - d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c), come definito dalla Legge n. 447/1995 all'articolo 2, comma 1 lettera d);
 - e) sorgente sonora specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1 lettera c), della Legge n. 447/1995;
 - f) ambiente abitativo, come definito dalla Legge n. 447/1995 all'articolo 2, comma 1 lettera b): ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato

per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

- g) ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività;
- h) ricettore sensibile o sito sensibile: qualsiasi edificio, comprese le relative aree esterne di pertinenza, per il quale la quiete rappresenta un elemento fondamentale, come ad esempio strutture scolastiche, strutture ospedaliere, case di cura;
- i) persone esposte al rumore: una o più persone all'interno od all'esterno dell'ambiente abitativo potenzialmente soggette al disturbo causato da una qualsiasi attività rumorosa;
- j) sito destinato a manifestazioni temporanee rumorose: spazio in luogo pubblico o aperto al pubblico destinato a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile nonché i ricettori a questo più prossimo;
- k) sito critico: qualsiasi sito destinato a manifestazioni temporanee rumorose presso il quale siano state verificate nei tre anni precedenti violazioni delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi rilasciati dalla Comune;
- l) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, come definiti dalla Legge n. 447/1995 all'articolo 2, comma 1 lettera e). Per la misura si applica il valore limite di emissione della classe della sorgente;
- m) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori, i valori limite di immissione sono distinti in:
 - i) *valori limite assoluti, così come determinati da Piano di Classificazione Acustica, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;*
 - ii) *valori limite differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);*
- n) valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore, come definito dalla Legge n. 447/1995 all'articolo 2, comma 1 lettera h-bis);
- o) valore di attenzione: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9 della Legge n. 447/1995, come definito dalla Legge n. 447/1995 all'articolo 2, comma 1 lettera g);

- p) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge, come definito dalla Legge n. 447/1995 all'articolo 2, comma 1 lettera h);
- q) classificazione o zonizzazione acustica: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti, come definito all'articolo 2, comma 1 della L. n. 447/1995;
- r) impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;
- s) clima acustico: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche;
- t) requisiti acustici degli edifici: i requisiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici;
- u) tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della Legge n. 447/1995.

Titolo II ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI

Art. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Sono regolamentate in questo Titolo le attività permanenti rumorose di seguito elencate, in modo non esaustivo:
 - a) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
 - b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, per commercio all'ingrosso, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
 - c) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari), circoli privati ed esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
 - e) servizi ed impianti fissi (quali a titolo esemplificativo ascensori, montauto, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento, cancelli ad apertura motorizzata, eccetera) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati;

- f) macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici;
- g) attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti.

Art. 4 RUMORE INTERNO

1. All'interno delle strutture aperte o chiuse nelle quali si svolgono le attività definite all'articolo 3, ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore per i lavoratori stabiliti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, quando applicabile.
2. Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'articolo 3, lettera c) del presente regolamento, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.

Art. 5 RUMORE ESTERNO

- Le attività indicate all'articolo 3, lettere dalla a) alla d), devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i valori limite assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabella A in appendice al presente regolamento) e devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore (tabella B in Appendice al presente Regolamento).
- I servizi e gli impianti indicati all'articolo 3, lettera e) devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i valori limite assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabella A in Appendice al presente Regolamento). Inoltre tali servizi e impianti devono rispettare i valori limite differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento), ad esclusione del disturbo provocato all'interno del fabbricato di cui sono a servizio, per il quale si applicano i limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C in Appendice al presente Regolamento).
- I limiti di cui al comma 1 si applicano anche a emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione o parcheggio veicoli e dal vociare clienti o avventori all'interno dei locali o sulle aree esterne collocate nelle immediate vicinanze adibite o meno alle attività in questione; per quanto concerne i dehors ovvero padiglioni posti su suolo pubblico nonché su suolo privato sottoposto a servitù di uso pubblico, si applica anche quanto previsto dallo specifico Regolamento comunale.
- Ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997, i singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse e le sorgenti sonore mobili devono rispettare i valori limite di emissione eventualmente previsti dalle proprie norme di omologazione e certificazione. Laddove venga accertato il superamento di tali limiti, la il Comune ordina l'adozione di soluzioni tecniche volte ad ottenere il rispetto della norma o, laddove non sussistano le condizioni di fattibilità tecnico/economica, la riduzione delle emissioni.

Art. 6 RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DALLE SORGENTI SONORE INTERNE DEGLI EDIFICI

1. Sono soggetti all'osservanza dei limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C in Appendice al presente regolamento) gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo o discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali agli edifici stessi, limitatamente al disturbo provocato all'interno dell'edificio (ovvero qualora la trasmissione del rumore avvenga per via strutturale), quali a titolo esemplificativo: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, montauto, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria, cancelli ad apertura motorizzata e similari.
2. Il disturbo provocato da semplici apparecchiature (quali elettrodomestici ed utensili) è oggetto del regolamento di Polizia Urbana Comunale.
3. I limiti di cui all'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C in appendice al presente regolamento) si applicano: agli impianti installati successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto; agli impianti soggetti successivamente all'entrata in vigore del decreto a modifiche tali da implicare la potenziale variazione del livello di emissione sonora dell'impianto limitatamente alla parte oggetto di modifica; agli impianti antecedenti all'entrata in vigore, laddove ne sussista la fattibilità tecnica ed economica.
4. Nel caso in cui, per un impianto di cui al comma 1 del presente articolo, installato antecedentemente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, venga accertato il superamento dei limiti di cui all'Allegato A dello stesso, il Comune ordina al proprietario l'adozione di soluzioni tecniche volte ad ottenere il rispetto della norma o, laddove non sussistano le condizioni di fattibilità tecnico/economica, la riduzione delle emissioni.
5. I limiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C in Appendice al presente Regolamento) devono essere rispettati (fermo restando quanto previsto al comma 4 del presente articolo) anche negli ambienti abitativi degli edifici contigui a quello in cui è installata la sorgente sonora disturbante, a condizione che la propagazione del rumore avvenga per via strutturale.
6. Gli impianti tecnologici di cui al comma 1 del presente articolo, in quanto sorgenti sonore determinanti impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante, sono soggetti anche al rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento), in corrispondenza dei ricettori esterni all'edificio, qualora la trasmissione del rumore avvenga per via aerea, indipendentemente dalla data di installazione.
7. Gli impianti tecnologici connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali sono tenuti al rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento). Tali impianti devono altresì rispettare gli orari di ufficio o di esercizio, fatto salvo specifiche esigenze tecniche.
8. Il funzionamento di impianti tecnologici non ad uso comune e delle sorgenti sonore interne (quali a titolo esemplificativo serrande, serramenti, cancelli e portoni, pompe di calore, eccetera) degli edifici di cui al comma 1 non deve essere fonte di disturbo.

Art. 7 APPLICAZIONE DEL CRITERIO DIFFERENZIALE IN PRESENZA DI PIÙ SORGENTI DISTURBANTI

1. Nei casi in cui diverse sorgenti di rumore dovute a impianti tecnologici di cui all'articolo 6, comma 1, anche appartenenti a soggetti differenti, insistano su un'area circoscritta contribuendo nel loro complesso a generare una situazione di disturbo per la popolazione è possibile considerare come unica sorgente disturbante l'insieme delle sorgenti causa di disturbo.
2. Il livello di rumore ambientale è da considerare il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto dall'insieme delle specifiche sorgenti disturbanti mentre il livello del rumore residuo è da considerare il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si esclude l'insieme delle sorgenti disturbanti.
3. In caso di accertamento di mancato rispetto del limite differenziale, così come previsto al presente articolo, il Comune adotta specifiche ordinanze volte ad ottenere tale rispetto.

Art. 8 MANUTENZIONE AREE VERDI, SUOLO PUBBLICO, SPAZZAMENTO STRADE E RACCOLTA RIFIUTI

1. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; è consentito nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
2. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, eccetera), e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento, in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, sia esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7:30 alle ore 19:00 senza interruzioni e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
3. Le attività normate dal presente articolo non sono tenute al rispetto (e pertanto si intendono autorizzate anche in deroga) dei valori limite per le sorgenti sonore. Le attività di cui ai commi 2 e 3 si intendono autorizzate al superamento dei valori limite per le sorgenti sonore a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica.
4. Per attività temporanee in orari diversi da quelli stabiliti nei commi precedenti, il superamento dei limiti può essere oggetto di autorizzazione in deroga da parte dei Comuni secondo le modalità descritte al Titolo IV del presente regolamento.

Art. 9 AREE SOGGETTE A REGOLAMENTAZIONE SPECIFICA

1. Per le aree caratterizzate dalla compresenza di sorgenti rumorose riconducibili a più attività di cui alla lettera c) dell'articolo 3 del presente Regolamento, i Comuni aderenti al PSA possono emanare regolamentazioni specifiche al fine di garantire per il complesso delle emissioni il rispetto dei valori limite differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in Appendice al presente

Regolamento). Tali regolamentazioni, sentiti i soggetti interessati, sono approvate con atto del Consiglio Comunale.

Art. 10 SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI

1. La violazione delle disposizioni dettate dal presente titolo, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge n. 447/1995, è punito con le sanzioni di cui al 10, comma 3, della legge n.447 del 1995 e dell'art. 28, comma 1, della L.R. n. 34.
2. Nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione previsti dalle disposizioni della L.R. n.34/2009 e della L. n. 447/1995, il responsabile della violazione, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al comma 1, è tenuto a porre in essere le azioni di risanamento per il rispetto dei limiti e dei valori suddetti. Nel caso di più violazioni della medesima specie, commesse nell'arco di centoventi giorni dalla precedente contestazione, al responsabile è revocato il provvedimento amministrativo abilitante all'esercizio dell'attività, laddove previsto.
3. All'accertamento, alla contestazione e alla riscossione delle violazioni di cui al comma 1 provvedono i Comuni, che utilizzano i proventi delle sanzioni medesime per il finanziamento dei piani di risanamento.
4. I proventi delle sanzioni vengono acquisiti nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 10, comma 4, della legge n. 447/1999

Titolo III MANIFESTAZIONE TEMPORANEE E RUMOROSE

Art. 11 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Sono regolamentate in questo Titolo le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di seguito elencate, in modo non esaustivo:
 - a) attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto;
 - b) attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo;
 - c) eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati.
 - d) mercati e fiere a sede variabile o occasionale;
 - e) manifestazioni religiose, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere.

Art. 12 LIMITI DI EMISSIONE SONORA

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 4 della L.R. n.34/2009 per le attività di cui al presente Titolo, le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato sulla facciata dell'edificio più esposto, non possono superare in ogni caso i 65 dB(A) negli intervalli orari 8.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00 - 15.00 e 19.00 - 24.00.

Art. 13 AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

1. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995 e dell'articolo 13 della Legge Regionale 34/2009, lo svolgimento delle attività precedentemente indicate può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti di cui all'art.12; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso di altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.
2. Tutte le attività precedentemente indicate per le quali sia previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, nel corso dell'utilizzo di impianti di amplificazione e diffusione musicale, sono tenute a richiedere al Comune l'autorizzazione in deroga di cui al comma 1 che precede.
3. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire al Comune interessato almeno 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione.
4. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nei modelli predisposti dai Comuni e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta. I Comuni potrà richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista in detto allegato.
5. I criteri con cui i Comuni valutano il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono quelli previsti al comma 7 dell'art. 13 della L.R. 34/2009.
6. Nel provvedimento di autorizzazione, il Comune, anche avvalendosi dell'A.R.P.A.CAL. o di Tecnici Competenti o della competente Commissione di vigilanza per i pubblici spettacoli, se prevista, potrà prescrivere l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostanti (quali: la localizzazione del palco, l'orientamento delle sorgenti sonore, la tipologia degli strumenti musicali, ecc.). Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, potrà comunque imporre nel corso della manifestazione limitazioni di orario e l'adozione degli accorgimenti di cui sopra al fine di ridurre l'impatto acustico.
7. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto si intendono in ogni caso autorizzate ai sensi dell'art.13 comma 8 della L.R. n.34/2009.

Art. 14 SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI

1. Ai soggetti responsabili delle attività di cui al presente titolo, per le quali non sia stata richiesta e rilasciata, laddove previsto, la necessaria autorizzazione in deroga di cui al medesimo articolo del presente regolamento, sarà comminata la sanzione amministrativa prevista ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge n. 447/1995 e dell'art. 28 della L.R. 34/2009.
2. I soggetti responsabili delle attività di cui all'articolo 11, per le quali non sia stata richiesta e rilasciata l'autorizzazione in deroga di cui al medesimo articolo del presente regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei valori limite saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 10, comma 2, della Legge n. 447/1995 e dell'articolo 28 della Legge Regionale n. 34/2009.

3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa secondo le indicazioni del presente Titolo sarà punito, con la sanzione amministrativa di all'articolo 10, comma 3, della Legge n. 447/1995 e dell'art. 28 della L.R. 34/2009, con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.
4. A seguito di accertamento di inottemperanze di cui ai precedenti commi, la il Comune ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 13 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.
5. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge n. 447/1995, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

Titolo IV CANTIERI EDILI E STRADALI

Art. 15 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Sono regolamentate in questo Titolo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed industriali indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste dal "Nuovo Codice della Strada".
2. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 447/1995 e dell'art. 13 della L.R. n.34/2009, lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei valori limite per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.
3. Le attività di cantiere di qualsiasi durata per le quali sia previsto il rispetto dei valori limite per le sorgenti sonore non necessitano di alcuna specifica autorizzazione ai sensi del presente regolamento.
4. Si intendono autorizzate anche in deroga senza presentazione di istanza le attività ricadenti in almeno una delle seguenti tipologie:
 - a) cantieri attivati per il ripristino urgente e inderogabile di servizi di primaria utilità e limitatamente al periodo necessario all'esecuzione dell'intervento di emergenza, quali ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo l'erogazione dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del gas e della telefonia, lo smaltimento delle acque reflue, il teleriscaldamento, il ripristino di infrastrutture dei trasporti, nonché qualunque altro intervento finalizzato al contenimento di situazioni di pericolo immediato per l'incolumità delle persone o per la salvaguardia dell'ambiente;
 - b) cantieri di durata inferiore a 15 giorni feriali, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 20:00 e le cui immissioni sonore, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superino il limite di 70 dB(A), inteso come

livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998;

- c) lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, effettuati tra le ore 8:00 e le ore 20:00 nei giorni feriali e tra le ore 10:00 e le ore 12:00 e tra le ore 15:00 e le ore 20:00 nei giorni festivi.

Art. 16 AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

1. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995 e dell'articolo 13 della Legge Regionale 34/2009, lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso di autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.
2. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire al Comune almeno 15 giorni prima della data di inizio delle lavorazioni rumorose.
3. La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. Il Comune può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.
4. I limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga per le attività di cantiere di cui all'articolo 17 del presente regolamento, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nell'Allegato C del D.M. 16 marzo 1998, sono indicati in funzione della fascia oraria nel seguente schema:
 - a) giorni feriali:
 - i) $Leq = 75 \text{ dB(A)}$ su qualsiasi intervallo di 1 ora nelle fasce orarie 8:00-12:00 e 14:00-20:00;
 - ii) $Leq = 70 \text{ dB(A)}$ su qualsiasi intervallo di 1 ora nella fascia oraria 12:00-14:00;
 - iii) $Leq = 70 \text{ dB(A)}$ mediato sull'intera fascia oraria 8:00 - 20:00;
 - iv) $Leq = 65 \text{ dB(A)}$ su qualsiasi intervallo di 15 minuti nella fascia oraria 20:00-8:00;
 - v) $Leq = 60 \text{ dB(A)}$ mediato sull'intera fascia oraria 20:00 - 8:00;negli orari per i quali è rilasciata autorizzazione in deroga, non si applicano i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.
 - b) giorni prefestivi:
 - i) $Leq = 75 \text{ dB(A)}$ su qualsiasi intervallo di 1 ora nella fascia oraria 8:00-12:00;
 - ii) $Leq = 70 \text{ dB(A)}$ su qualsiasi intervallo di 1 ora nella fascia oraria 12:00-14:00;

negli orari per i quali è rilasciata autorizzazione in deroga, non si applicano i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

5. Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A).
6. Il Comune può autorizzare lo svolgimento di attività di cantiere con limiti ed orari differenti da quelli indicati ai commi 4 e 5 precedenti, a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti (anche organizzativi) tecnicamente ed economicamente fattibili per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti. Per la verifica di tale condizione il Comune si avvale del supporto dell'A.R.P.A..

Art. 17 SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI

1. Al titolare dell'attività di cui al presente titolo per la quale non è stata richiesta e rilasciata, laddove previsto, l'autorizzazione in deroga di cui al medesimo articolo del presente regolamento, sarà comminata la sanzione di cui all'articolo 10, comma 3, della Legge n. 447/1995 e dell'art. 28 della L.R. 34/2009.
2. Il titolare dell'attività di cui al presente titolo per le quali non sia stata richiesta e rilasciata l'autorizzazione in deroga di cui al precedente articolo 16 del presente regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei valori limite sarà punito, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 10, comma 2, della Legge n. 447/1995 e dell'art. 28 della L.R. 34/2009.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa secondo le indicazioni del presente Titolo sarà punito con la sanzione amministrativa all'articolo 10, comma 3, della Legge n. 447/1995 e dell'art. 28 della L.R. 34/2009, con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.
4. A seguito di accertamento di inottemperanze di cui ai precedenti commi, la Comune può ordinare la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui al precedente articolo 16 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli ai macchinari e agli impianti responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo dei medesimi.
5. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge n. 447/1995, il Sindaco del Comune di interessato ordina l'apposizione di sigilli alle attrezzature responsabili delle emissioni sonore.

Titolo V VALUTAZIONI PREVISIONALI DI IMPATTO ACUSTICO E DI CLIMA ACUSTICO, RELAZIONI DI RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI

Art. 18 DOCUMENTAZIONE A VERIFICA DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO

1. Il presente titolo definisce i casi per i quali l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi, il rilascio di permessi di costruire o atti equivalenti, di permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazione all'esercizio di attività è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:
 - a) Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;
 - b) Valutazione Previsionale di Clima Acustico;
 - c) Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli edifici.

Art. 19 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

1. La valutazione previsionale di impatto acustico considera gli effetti sonori determinati da specifiche opere e attività che, delineate progettualmente, dovranno necessariamente inserirsi in un contesto territoriale già esistente. In particolare tale valutazione pone l'attenzione sull'influenza che le sorgenti sonore introdotte dal progetto determinano sui ricettori esistenti.
2. La valutazione previsionale di impatto acustico è necessaria nella realizzazione, modifica o potenziamento per le seguenti opere:
 - a) opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale;
 - b) strade di tipi A, B, C, D, E ed F (secondo la classificazione del codice della strada), aeroporti, aviosuperfici, eliporti, ferrovie, ecc.;
 - c) Impianti e infrastrutture adibiti alle attività di cui all'art.3, comma 1 lettere a) e b) del presente regolamento;
 - d) centri commerciali di cui all'art. 4, comma 1 lettera g) del D.lgs.114/98 (ovvero dove più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, con somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi superiore a 250 metri quadrati);
 - e) Impianti e infrastrutture di cui all'art.3, comma 1 lettere c) e d);
 - f) circoli privati e esercizi di somministrazione alimenti e bevande di cui alla L. n 287/91 (articolo 3, lettera c) del presente regolamento), dove la somministrazione di pasti e/o bevande, dolci e prodotti di gastronomia viene effettuata, congiuntamente all'utilizzo di impianti di diffusione sonora o congiuntamente allo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o con utilizzo di strumenti musicali, oppure in spazi all'aperto attrezzati con orario di esercizio oltre le ore 22:00.
3. Nella realizzazione, modifica o potenziamento di opere si intende rilevante da un punto di vista acustico, e dunque necessitante valutazione di impatto, tutto ciò che comporta l'introduzione di nuove sorgenti di rumore, la variazione dell'emissione sonora di sorgenti già esistenti, la modifica delle strutture edilizie all'interno delle quali possono situarsi sorgenti di rumore.

4. Solo nel caso in cui il Tecnico Competente verifichi che l'intervento in oggetto non comporta la presenza di sorgenti sonore significative si ritiene sufficiente una dichiarazione dello stesso Tecnico Competente, in sostituzione della documentazione completa.
5. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi del PSA, titoli abilitativi e rispettive varianti o modifiche che prevedano le opere di cui al comma 2 del presente articolo, fatti salvi gli strumenti già adottati all'entrata in vigore di questo regolamento.
6. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica con i requisiti di cui all'art.26 della L.R. 32/2009.
7. I Comuni possono di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.
8. L'assenza della documentazione o dichiarazioni previste nel presente articolo è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Art. 20 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

1. La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti, qualora da ciò derivi che la destinazione prevista rientri in una delle seguenti tipologie.
 - a) nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario, ubicati in prossimità delle opere elencate al comma 2 del precedente articolo 19;
 - b) asili e asili nido, scuole di ogni ordine e grado;
 - c) ospedali, case di cura e di riposo (comprese le RSA);
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani, qualora la quiete costituisca un elemento di base per la loro fruizione.
2. Nel caso di nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario non ricadenti nella fattispecie di cui alla lettera del precedente comma 1, il professionista incaricato di presentare la pratica edilizia attesta, con dichiarazione asseverata, l'assenza di sorgenti sonore significative nell'area, ovvero impianti, opere, insediamenti o sedi di attività appartenenti a tipologie soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico. I comuni possono verificare la veridicità di quanto dichiarato.
3. La predisposizione di una Valutazione Previsionale del Clima Acustico è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi del PSA, titoli abilitativi e rispettive varianti o modifiche che prevedano le opere di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli strumenti già adottati all'entrata in vigore di questo regolamento.
4. La Valutazione Previsionale del Clima Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica con i requisiti di cui all'art.26 della L.R. 32/2009.

5. I Comuni possono di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.
6. L'assenza della documentazione o dichiarazioni previste nel presente articolo è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Art. 21 VALUTAZIONE PREVISIONALE E RELAZIONE CONCLUSIVA DI RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

1. La Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica preliminare di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed è necessaria a verificare che la progettazione assuma tra i propri obiettivi anche il rispetto dei requisiti acustici degli edifici, come stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e s.m.i., ossia che la struttura edilizia rispetti:
 - a) i requisiti acustici per gli impianti tecnologici e per le sorgenti sonore interne;
 - b) i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti.
2. La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici degli edifici sono soddisfatte in opera.
3. La predisposizione della Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è necessaria nell'ambito delle procedure edilizie e autorizzative relative a edifici adibiti a residenza, uffici, attività ricettive, ospedali cliniche e case di cura, attività scolastiche a tutti i livelli, attività ricreative, culto e attività commerciali o assimilabili alle precedenti destinazioni indicate, nei seguenti casi:
 - a) per il rilascio di titoli abilitativi edilizi relativi a interventi di nuova costruzione e sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione);
 - b) per il rilascio di titoli abilitativi edilizi relativi a interventi di Ristrutturazione Edilizia, Restauro e Risanamento Conservativo e Manutenzione con le seguenti modalità di applicazione in relazione al tipo di intervento:
 - i) *una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di ristrutturazione integrale o demolizione e ricostruzione di edifici esistenti;*
 - ii) *nel caso di rifacimento parziale di partizioni orizzontali o verticali e/o delle chiusure esterne dell'edificio, la valutazione previsionale deve dimostrare il miglioramento dei parametri di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 interessati dall'intervento o, laddove non ne sussista la fattibilità tecnica ed economica, che non si determini sotto il profilo acustico un peggioramento della situazione preesistente;*
 - iii) *una applicazione limitata alla nuova installazione, allo spostamento o alla sostituzione di impianti tecnologici di cui all'articolo 6 comma 1 del presente regolamento, qualora non sia previsto il rifacimento, neanche parziale, di partizioni orizzontali o verticali e/o delle chiusure esterne. In questo caso se il progetto è limitato ad interventi sugli impianti tecnologici per i quali è esclusa la trasmissione del rumore al di fuori dell'unità immobiliare in cui il rumore si origina, si può allegare dichiarazione, a firma di tecnico competente,*

che le emissioni di rumore non si trasmettono al di fuori dell'unità immobiliare in cui il rumore si origina;

- c) per cambi di destinazione d'uso di immobili non compresi nelle categorie di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 ovvero qualora il cambio sia funzionale all'insediamento di ricettori sensibili; il tal caso la Valutazione Previsionale deve prevedere interventi di miglioramento dei requisiti, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto per la categoria di edificio relativa ai nuovi usi ovvero il raggiungimento dei livelli sonori interni necessari alla loro tutela.

4. La predisposizione della Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici non è necessaria ed è sostituita da dichiarazione, sottoscritta dal proponente e dal progettista, con la quale si attesti la conoscenza di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Titolo II del presente Regolamento, nei seguenti casi:

- a) installazione di ascensori, piattaforme elevatrici e montacarichi; per tali interventi è comunque necessaria la predisposizione della Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici, compresi gli impianti direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche;
- b) interventi in singole unità immobiliari, finalizzati alla sostituzione di impianti esistenti o all'installazione di impianti tecnologici di tipo domestico (esempio: pompe di calore, climatizzatori, caldaie, ...).

5. La Valutazione Previsionale del rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale e del progettista, sottoscritta dal proponente, e dovrà contenere gli elementi di dettaglio di seguito elencati:

- a) relazione di Valutazione Previsionale del Clima Acustico, qualora prevista e studio della collocazione e dell'orientamento del fabbricato in relazione delle principali sorgenti di rumore esterne ubicate nell'area;
- b) studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d'uso, per minimizzare l'esposizione al rumore derivante da sorgenti esterne o interne;
- c) tutti i dati di progetto relativi al dimensionamento, alla tipologia e alle prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si utilizzeranno in opera.
- d) studio dell'isolamento in facciata dell'edificio in relazione alla destinazione d'uso;
- e) scomposizione dell'edificio in unità singole a cui dare difesa reciproca dal rumore intrusivo generato presso le unità contigue;
- f) calcolo dell'isolamento delle partizioni verticali e orizzontali, isolamento al calpestio, limitazione del rumore idraulico ed impiantistico; Il calcolo progettuale dovrà essere effettuato in riferimento a norme di buona tecnica o a norme pubblicate a cura di organismi notificati. Dovranno essere tenute in considerazione le perdite di prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale (laterale) tra ambienti confinanti.
- g) confronto dei dati progettuali con i limiti previsti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997;

- h) stima del grado di confidenza della previsione, in relazione alla tipologia di procedura di calcolo scelta.
 - i) Dovrà essere esplicitato sempre il calcolo previsionale, sottolineando eventuali scelte procedurali ed indicando le fonti bibliografiche nel caso di citazione di dati di letteratura.
- 6.** L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.
- 7.** La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, congiuntamente al progettista, costruttore e al direttore dei lavori, redatta anche sulla base di collaudo acustico in opera. L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere il collaudo acustico in opera per casi di particolare criticità o complessità.
- 8.** Il collaudo acustico in opera per la verifica dell'isolamento acustico standardizzato di facciata è obbligatorio:
- a) nel caso la Valutazione Previsionale del Clima Acustico, quando prevista, evidenzi il superamento dei limiti vigenti;
 - b) nei casi eventualmente previsti dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica comunale.

Art. 22 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E CONTROLLO

- 1.** La documentazione previsionale al presente titolo deve essere presentata in formato digitale e sottoscritta con firma digitale (o in formato cartaceo sottoscritta in modo analogico) congiuntamente alla richiesta del titolo abilitativo edilizio, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività o fare parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, titoli abilitativi e rispettive varianti o modifiche.
- 2.** La Relazione Conclusiva di cui all'articolo 25 comma 2 del presente regolamento deve essere presentata in formato digitale e sottoscritta con firma digitale congiuntamente alla dichiarazione di conformità dell'opera prevista per l'attestazione mediante segnalazione certificata di agibilità di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 380/2001.
- 3.** Il proponente lo strumento urbanistico esecutivo ha facoltà di richiedere agli Uffici competenti l'avvio di una fase preliminare alla redazione della documentazione di cui agli articoli 19 e 20 del presente regolamento, finalizzata alla specificazione dei contenuti e del loro livello di approfondimento.
- 4.** La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 è causa di diniego del titolo abilitativo edilizio ovvero di diniego del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Ai fini dell'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui al comma 1 la mancanza di tale documentazione dovrà essere adeguatamente motivata. La mancata presentazione

della documentazione di cui al comma 2 è causa di diniego della segnalazione certificata di agibilità di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 380/2001.

I Comuni aderenti al PSA si riservano di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A., la documentazione di cui al presente Titolo, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

Il rilascio del titolo abilitativo edilizio o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.

I Comuni aderenti al PSA, con il supporto dell'A.R.P.A., su ricevimento di esposti o a campione, effettua controlli relativamente alla congruenza tra le opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività, fissando un termine per la regolarizzazione.

In caso di controlli, i Comuni possono richiedere, a corredo della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, copia elettronica dei dati strumentali acquisiti per la predisposizione della documentazione di cui agli articoli 19, 20 e 21 del presente regolamento; tali dati, opportunamente georiferiti, dovranno essere trasmessi in formati le cui specifiche sono fissate dall'Amministrazione comunale, avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A. e potranno essere utilizzati dall'Amministrazione comunale nell'ambito delle proprie attività istituzionali, senza necessità di richiedere alcuna autorizzazione per l'utilizzo di tali dati.

Art. 23 SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI

Nel caso di mancata presentazione della documentazione prevista al presente titolo agli artt. 19, 20 e 21, ovvero nel caso vengano accertate le difformità, i responsabili saranno puniti con la sanzione amministrativa prevista all'articolo 10, comma 3, della Legge n. 447/1995 e all'articolo 28 della Legge Regionale n. 34/2009.

Titolo VI EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE

Art. 24 RISANAMENTO E PIANIFICAZIONE

1. Le competenze dei Comuni in merito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare si esercitano in via prioritaria attraverso i Piani di Risanamento cui al Decreto Ministeriale 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore", opportunamente coordinati con gli strumenti di pianificazione del traffico e della mobilità e il Piano di Risanamento Acustico Comunale, anche nel quadro del Piano d'Azione di cui al D.Lgs. n. 194/2005 Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
2. Nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004. Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante

dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della Legge n. 447/1995. Gli strumenti di attuazione del PSA devono includere una valutazione di impatto acustico della nuova viabilità da essi prevista.

3. In caso di attuazioni urbanistiche e nuove realizzazioni edilizie in prossimità di strade già esistenti, il rispetto dei limiti vigenti di cui al D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004, è a carico del proponente degli interventi stessi.
4. Nei casi di superamento dei limiti di cui al D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004, il proponente gli interventi di cui al comma 3 del presente articolo deve presentare un piano di risanamento redatto da Tecnico Competente in Acustica Ambientale che indichi:
 - a) le caratteristiche e l'entità dei rumori generati dal traffico veicolare;
 - b) l'indicazione delle eventuali altre infrastrutture dei trasporti concorrenti;
 - c) gli effetti acustici provocati nelle aree circostanti;
 - d) l'individuazione e la descrizione dei ricettori presenti in tali aree, considerando gli ambienti di vita potenzialmente interessati dalla rumorosità dell'infrastruttura ed escludendo pareti cieche, locali di servizio, locali con serramenti non apribili o ambienti protetti da doppia pelle che assicuri analoghe condizioni;
 - e) gli obiettivi e le modalità del risanamento;
 - f) l'entità degli oneri finanziari occorrenti e le idonee garanzie finanziarie.
5. Gli interventi finalizzati al rispetto dei limiti vigenti devono essere effettuati secondo la seguente scala di priorità:
 - a) direttamente sulla sorgente rumorosa;
 - b) lungo la via di propagazione del rumore dalla sorgente al ricettore;
 - c) direttamente sul ricettore.
6. Negli ambiti da trasformare, così come individuati dal Piano di Classificazione Acustica, il rispetto dei limiti deve essere raggiunto tramite gli interventi di cui al comma 5 lettere a) e b); al di fuori di tali ambiti, gli interventi di cui alla lettera c) sono adottabili qualora non sia tecnicamente conseguibile il raggiungimento dei valori limite di immissione, oppure qualora lo impongano valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale.
7. I Comuni valutano, in relazione all'entità dello scostamento dai limiti di legge e alla presenza di popolazione disturbata, gli interventi proposti per il risanamento, verificando tra gli interventi di cui al comma 5 alla lettera c) che siano previsti gli accorgimenti progettuali, distributivi, costruttivi e impiantistici necessari per evitare o ridurre il disagio all'interno degli ambienti abitativi, e approva il piano di risanamento con eventuali prescrizioni, assicurandone la pubblicità.
8. Qualora gli interventi a carico del proponente di cui alle lettere a) e b) del comma 5 siano necessari nel quadro di titoli abilitativi edilizi regolati da atti convenzionali, gli stessi interventi sono realizzati direttamente dal proponente quale opera non a scomputo; nel caso di titolo abilitativo edilizio non convenzionato, qualora trattasi di interventi che siano realizzabili più opportunamente con il coinvolgimento della Comune, al fine di garantire la realizzazione e il coordinamento nel quadro delle

competenze di cui al comma 1, deve esserne determinato il contributo commisurato all'incidenza degli oneri per il risanamento.

Art. 25 EMISSIONI SONORE DEI VEICOLI A MOTORE

1. Per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui al "Nuovo Codice della Strada" ad opera della Polizia Municipale.

Titolo VII PIANO DI RISANAMENTO DELLE IMPRESE

Art. 26 OBBLIGHI PER LE IMPRESE

1. I titolari di imprese produttive sia di beni sia di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose, a norma dell'art. 15, comma 2 della Legge n. 447/1995 e dell'art. 19 della Legge Regionale n. 34/2009, ai sensi del comma 1 dell'art. 19 della L.R. 34/2009, entro sei mesi dall'approvazione della classificazione acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ed in caso di superamento dei richiamati valori provvedono ad adeguarsi oppure predispongono ed inviano al Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il Piano di risanamento contenente le modalità e tempi di adeguamento.
2. Per le imprese che abbiano realizzato interventi di risanamento di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, l'avvio degli ulteriori interventi di adeguamento può essere posticipato al completamento del piano di ammortamento.
3. La relazione tecnica allegata al piano di risanamento, il quale dovrà essere rispondente alle indicazioni della Legge Regionale 34/2009, è redatta sotto la responsabilità di tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/1995, e il piano è presentato dal legale rappresentante dell'impresa.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4 della L.R. n. 34/2009, i Comuni valutano la congruità dei tempi indicati per l'esecuzione dei singoli interventi e per il completamento del risanamento, in relazione all'entità dello scostamento dai limiti di legge, alla presenza di popolazione disturbata, alla complessità dell'intervento e all'incidenza della spesa sull'impresa proponente. Successivamente a tale valutazione approva il piano di risanamento con eventuali prescrizioni che possono riguardare anche i tempi di effettuazione.
5. Il Comune, avvalendosi anche dell'A.R.P.A.CAL., periodicamente verifica a campione la realizzazione degli interventi previsti dai piani approvati ai sensi del comma 4 in relazione al raggiungimento dei risultati di risanamento attesi.
6. Qualora il Comune non si esprima sul piano di risanamento entro 180 giorni dalla sua presentazione, i soggetti che hanno proposto il piano, sono comunque tenuti a realizzarlo con le modalità e nei termini proposti. A tal fine, entro i successivi 15 giorni, gli stessi soggetti comunicano al Comune l'inizio dei lavori.

7. Durante il periodo di risanamento non si applicano sanzioni, sempreché siano rispettati gli obiettivi e le scadenze previste dal piano di risanamento, nonché le eventuali prescrizioni del Comune.
8. Al termine degli interventi di risanamento è trasmessa al Comune la relazione tecnica attestante il conseguimento degli obiettivi di risanamento.
9. Alle società e agli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture si applica il disposto dell'art. 10, comma 5 della Legge 447/1995.

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 DISCIPLINA DEI CONTROLLI

1. I Comuni aderenti al PSA si avvalgono per le attività di controllo ai sensi del presente regolamento dei relativi Corpi di Polizia Municipale e dell'A.R.P.A., anche stabilendo specifici e comuni protocolli di intesa.

Art. 28 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore, in ogni singolo Comune aderente al PSA, dall'esecutività della delibera di approvazione del PSA a cui è allegato da parte del relativo Consiglio Comunale.

Art. 29 ABROGAZIONI E VALIDITÀ

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esso incompatibili, fatto salvo il Titolo V del Regolamento di Polizia Urbana.
2. Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme statali e regionali vigenti in materia di inquinamento acustico.

APPENDICE

Tabella A:
valori limite assoluti - articoli 2 e 3, D.P.C.M. 14 novembre 1997:

Classi di destinazione d'uso del territorio		Limiti di emissione Leq in dB(A)		Limiti di immissione Leq in dB(A)	
		Tempi di riferimento:			
		diurno (06:00-22:00)	notturno (22:00-06:00)	diurno (06:00-22:00)	notturno (22:00-06:00)
I	Aree particolarmente protette	45	35	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45
III	Aree di tipo misto	55	45	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	60	50	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70

Tabella B:
valori limite differenziali - Articolo 4, D.P.C.M. 14 novembre 1997 (differenza tra il livello di rumore ambientale - prodotto da tutte le sorgenti esistenti - e il livello di rumore residuo - rilevato quanto si esclude la specifica sorgente disturbante):

Periodo diurno (06:00-22:00):	+5 dB(A)
Periodo notturno (22:00-06:00):	+3 dB(A)

Tabella C:

valori limite per gli impianti tecnologici - Allegato A, D.P.C.M. 5 dicembre 1997, limitatamente al disturbo provocato all'interno dell'edificio (le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina):

servizi a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria)	35 dB(A) LA _{max} con costante di tempo slow
servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento)	25 dB(A) LA _{eq}